



C1-23 Gara Europea telematica aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 60, 54 e 95 del d.lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e ss. mm. e ii., per l'affidamento dell'accordo quadro di durata quadriennale, per forniture e servizi integrati a basso impatto ambientale per l'organizzazione di eventi, anche in modalità telematica, che comprenda, ove necessario, l'organizzazione dei viaggi mediante acquisto biglietti aerei, i trasporti, la prenotazione di alloggi, i servizi di catering, l'allestimento di spazi, il noleggio di arredi, i servizi di accoglienza, i servizi di comunicazione per le esigenze dell'Università degli Studi di Cagliari - importo presunto per la durata di quattro anni dell'accordo quadro (inclusa opzione di proroga) € 1.800.000,00 oltre I.V.A.; CPV: 79952000 Servizi di organizzazione di eventi - CPV: 55520000-1- Servizi di catering, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa CIG: 97813300DE - CUI: S80019600925202200042.

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA	5
CHIARIMENTI.....	6
2. COMUNICAZIONI	7
3. DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	8
4. OGGETTO DELL'APPALTO C.A.M. E SUDDIVISIONE IN LOTTI	12
5. DURATA DELL'APPALTO E PROROGA, OPZIONI E RINNOVI	16
6. IMPORTO DELL'APPALTO - COSTI DELLA MANODOPERA - D.U.V.R.I. E MODALITA' DI FINANZIAMENTO	17
6.1 REVISIONE DEI PREZZI	18
7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	19
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	22
<i>8.1 Requisiti generali</i>	<i>22</i>
9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	23
<i>9.1 Requisiti di idoneità.....</i>	<i>23</i>
<i>9.2 Requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnica - professionale.....</i>	<i>23</i>
10. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, CONSORZI ORDINARI AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	25
<i>10.1 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili</i>	<i>29</i>
11. AVVALIMENTO	30
12. SUBAPPALTO	32



13. GARANZIA PROVVISORIA	34
14. SOPRALLUOGO.....	39
15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	39
16. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	39
17. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	41
17.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (ALLEGATO 1).....	46
17.2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (MODULO A).....	48
18. SOCCORSO ISTRUTTORIO	50
19. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267	52
20. OFFERTA TECNICA	52
21. OFFERTA ECONOMICA	54
22. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE	58
23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA APERTURA DOCUMENTAZIONE DI GARA	63
24. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	65
25. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA (EVENTUALE).....	65
26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	66
27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	68
28. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	69
29. ACCESSO AGLI ATTI	69
30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	70
31. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	70

PREMESSE

In esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 09/23C del giorno 31 gennaio 2023 e della determina a contrarre D.D. n. 162 del giorno 18 aprile 2023 del Dirigente della Direzione Comunicazione Servizi agli studenti e Servizi Generali, è indetta una Gara Europea telematica aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 60, 54 e 95 del d.lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici aggiornato alla L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 e alla L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, per l'affidamento dell'accordo quadro di durata quadriennale, per forniture e servizi integrati a basso impatto ambientale per l'organizzazione di eventi, anche in modalità telematica, che comprenda, ove necessario, l'organizzazione dei viaggi mediante acquisto biglietti aerei, i trasporti, la prenotazione di alloggi, i servizi di catering, l'allestimento di spazi, il noleggio di arredi, i servizi di accoglienza, i servizi di comunicazione per le esigenze dell'Università degli Studi di Cagliari - importo per la durata di quattro anni dell'accordo quadro (inclusa opzione di proroga) € 1.800.000,00 oltre I.V.A.; CPV: 79952000 Servizi di organizzazione di eventi - CPV: 55520000-1- Servizi di catering, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa CIG: 97813300DE - CUI: S80019600925202200042.

La procedura in oggetto è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui ai seguenti decreti ministeriali di riferimento:

- Servizio di organizzazione e realizzazione di eventi (approvato con DM 19 ottobre 2022 n. 459, G.U. n. 282 del 2 dicembre 2022);
- Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni (approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, G.U. n. 184 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 6 dicembre 2022);
- Acquisto di carta per copia e carta grafica (approvato con DM 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013);
- Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (approvato con DM n. 65 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020);
- Servizio di stampa gestita, servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature

multifunzione per ufficio (approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019);

- Forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (approvato con DM 30 giugno 2021, in G.U.R.I. n. 167 del 14 luglio 2021);

- Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada (approvato con DM 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021);

- Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" adottati con il DM 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012).

Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero della Transizione ecologica:

<https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#CamInVigore>

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) "Appalti & Contratti" (di seguito denominata Piattaforma), previa registrazione presso l'area riservata alla gara in oggetto, all'indirizzo: <https://unica.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'appalto nella forma di Accordo Quadro di durata quadriennale, verrà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 del d.lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici (aggiornato alla L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 e alla L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021), e degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice e con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio della Regione Sardegna, Cagliari, codice NUTS ITG27.

Il bando di gara è stato:



- Inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il giorno **27 aprile 2023**;
- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. V Serie Speciale – Contratti n. 50 del **3 maggio 2023**;
- Pubblicato sul profilo del committente;
- Pubblicato su 2 quotidiani a rilevanza nazionale e su 2 quotidiani a rilevanza locale.

Il **responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il **dottor Roberto Alba** in qualità di Dirigente della Direzione comunicazione Servizi agli Studenti e Servizi generali, tel. +39 070 675 6622, e-mail: roberto.alba@amm.unica.it.

La gara ed i rapporti contrattuali dalla stessa derivanti sono regolati:

- a) dalle norme contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel capitolato prestazionale e in tutti gli atti in essi richiamati;
- b) dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- c) dalla L 108/2021 e L. 120/2020;
- d) dal codice civile e dalle altre leggi e regolamenti statali e regionali.

Le caratteristiche e le prestazioni oggetto del servizio sono descritte nel capitolato speciale e dovranno essere eseguite secondo le modalità, condizioni e termini stabiliti nello stesso e in tutta la documentazione di gara.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato prestazionale;
- 4) Allegato 1 - DGUE;
- 5) Allegato 2- Modulo A domanda di partecipazione;
- 6) Allegato 3 – Dichiarazioni integrative DGUE;
- 7) Allegato 4 – Patto di integrità;
- 8) Allegato 5 – Dichiarazione servizi analoghi;

- 9) Allegato 6 - Modulo C Dichiarazione segreti tecnici e commerciali;
- 10) Allegato 7 - Modulo D Offerta Economica;
- 11) Allegato 8 – Modulo B Avvalimento;
- 12) Allegato 9 – Elenco prezzi;
- 13) Allegato 10 - Modulo “dichiarazione assolvimento imposta di bollo” sulla domanda di partecipazione;
- 14) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa di cui al link:
https://unica.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp.
- 15) Allegato 11 - “Criteri di valutazione delle offerte”;
- 16) Allegato 12 - Schema di contratto;
- 17) Manuale di identità visiva scaricabile al seguente link:
https://www.unica.it/unica/it/ateneo_identita_visiva.page

La documentazione elencata è disponibile sul sito internet <https://unica.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/> nella sezione dedicata alla procedura in oggetto.

CHIARIMENTI

Le richieste di informazioni e di chiarimenti relative al disciplinare, agli allegati e alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema dovranno pervenire esclusivamente tramite la Piattaforma, nella sezione riservata alle richieste di chiarimenti, **entro e non oltre il giorno 18 maggio 2023 alle ore 12:00 (dodici e zero minuti)**. Le richieste dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in Piattaforma e sul sito istituzionale, sezione “bandi di gara”, nella sezione relativa alla procedura di gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute fuori tempo utile. Sarà onere dei concorrenti prendere visione dei chiarimenti pubblicati.



Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

In conformità a quanto disposto dagli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 82/05, i concorrenti saranno tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC di cui al pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, dovranno indicare un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

In particolare, le comunicazioni relative all'aggiudicazione, all'esclusione, alla decisione di non aggiudicare l'appalto, alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, alla richiesta di offerta migliorativa, all'eventuale sorteggio avverranno utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.Lgs n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico non presente nei predetti indici, questi dovrà eleggere domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e l'Operatore economico, ad eccezione di quelle ex art. 76, comma 5, del Codice, di quelle relative all'attivazione del soccorso istruttorio ed al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, relative alla presente procedura di gara, dovranno intercorrere tramite il sistema telematico e si daranno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'apposita sezione "Comunicazioni" dedicata alla presente procedura e, pertanto, sarà onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

La Piattaforma invierà automaticamente agli operatori economici una specifica notifica.

Come riportato, infatti, all'art. 8 "Comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatore economico" della "Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche" (disponibile al link https://unica.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp , cliccando su "Guida per la presentazione di un'offerta telematica") le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e l'Operatore economico avverranno in modalità telematica mediante il Portale Appalti e contestuali notifiche mail/PEC generate dal sistema. L'Amministrazione non risponderà, pertanto, della mancata visione delle comunicazioni ivi pubblicate.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declinerà ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggeranno domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intenderà validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intenderà validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

N.B. In caso di oggettiva impossibilità tecnica da parte dell'operatore economico nell'utilizzo della Piattaforma le comunicazioni potranno essere eccezionalmente trasmesse all'indirizzo PEC protocollo@pec.unica.it e contemporaneamente anche all'indirizzo PEC gare@pec.unica.it

3. DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presente procedura si svolgerà esclusivamente con modalità telematiche (in conformità a quanto disposto dall'art. 58 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii dal Regolamento UE n.910/2014, del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID mediante la piattaforma di e-procurement "Appalti & Contratti" (di seguito denominata

Piattaforma), previa registrazione presso l'area riservata alla gara in oggetto, all'indirizzo: <https://unica.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/>, ottenendo così le credenziali di accesso per inviare la documentazione richiesta dal presente disciplinare, firmata digitalmente, nonché per poter scaricare integralmente la documentazione relativa alla gara in oggetto.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Per l'utilizzo della modalità telematica sarà necessario, inoltre:

- registrarsi sulla piattaforma raggiungibile all'indirizzo: <https://unica.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti> al fine di ottenere una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico;
- accedere, una volta ottenute le credenziali di accesso alla Piattaforma, all'area riservata e selezionare nella sezione "Gare e procedure in corso" la procedura di gara a cui si intende partecipare e la voce "presenta offerta".

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE 910/14 sull'identità digitale (di seguito Regolamento eIDAS), del D.Lgs. 82/05 (Codice dell'amministrazione digitale), del D.Lgs. 50/16 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21, e delle Linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID).

Si invitano gli operatori economici a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della Piattaforma all'indirizzo:

https://unica.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;



- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della Piattaforma all'indirizzo: https://unica.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Nel caso in cui partecipino alla procedura in oggetto operatori economici in forma associata sarà necessario che gli stessi verifichino con largo anticipo in Piattaforma le modalità di iscrizione e caricamento delle offerte.

4. OGGETTO DELL'APPALTO C.A.M. E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto il servizio, comprensivo di tutte le prestazioni necessarie e accessorie, a supporto dell'organizzazione di eventi (ivi compresa la progettazione ed il coordinamento in loco dei fornitori coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni richieste) di vario genere promossi o sponsorizzati dall'Università degli Studi di Cagliari, in coordinamento o su richiesta dei Dipartimenti/Facoltà o Direzioni dell'Amministrazione Centrale della stessa Università e, eventualmente, anche di soggetti terzi da questa individuati e formalmente autorizzati.

Per evento si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: congressi, meeting, convegni, seminari, convention, simposi, programmi sociali e culturali, eventi promozionali, eventi culturali, manifestazioni, cerimonie e mostre. Il servizio dovrà includere, laddove richiesto, anche l'eventuale allestimento di idonei spazi e la fornitura dei servizi ad esso correlati, strumentali e connessi, nonché l'eventuale servizio «all inclusive e chiavi in mano» di registrazione, accreditamento e controllo accessi per i rispettivi eventi.

Il servizio dovrà comprendere ogni fase, dalla progettazione esecutiva dell'Evento, alla sua gestione attraverso l'erogazione operativa di quanto necessario, ivi incluso lo

smontaggio finale delle attrezzature installate, il ripristino dei luoghi, la pulizia degli stessi e lo smaltimento nel pieno rispetto della normativa di settore vigente del materiale di risulta, fornendo altresì tutta la collaborazione necessaria per una corretta chiusura amministrativa dello specifico Evento. Gli eventi potranno essere di diverse tipologie, complessità e target. In particolare, potranno essere richiesti eventi rivolti agli studenti, sia studenti universitari dell'Ateneo o di altra Università italiana o straniera, sia studenti in ingresso.

Il servizio oggetto dell'appalto, per quanto compatibile, deve essere conforme ai CAM di cui ai Decreti riportati nel paragrafo che precede a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare e per una più puntuale descrizione delle prestazioni ricomprese nel servizio oggetto di appalto si rinvia a quanto disposto dal capitolato speciale.

Si riporta di seguito la ripartizione tra prestazioni principali e accessorie:

ELENCO PRESTAZIONI	Percentuale di incidenza delle singole prestazioni sul valore complessivo dell'accordo quadro.	Tipo di prestazione	CPV 79952000-2 - Organizzazione e gestione integrata degli eventi - 79620000-6 Servizi di assistenza per eventi
Servizi di catering	20%	Principale	55520000-1- Servizi di catering
Servizio organizzazione viaggi servizi alberghieri e trasporti aerei – marittimi su rotaie e transfer/taxi cittadini	25%	Principale	55130000-0 - ALTRI SERVIZI ALBERGHIERI - 60171000-2 Noleggio di autovetture con



			autista - 63515000 - 55110000-4 Servizi di sistemazione alberghiera 63511000 Organizzazione di viaggi tutto compreso
Allestimento Spazi e noleggio arredi	30%	Principale	39154000-6 - Servizi di allestimento attrezzature per eventi
Servizio e forniture grafica e tipografia	10%	Accessoria	79822500-7 – servizi progettazione grafica; 79823000-9 – servizi di stampa e consegna; 79822300 -5 servizi di composizione tipografica; 79810000-5 servizi di stampa
Servizio ristorazione	10%	Accessoria	55300000-3 - Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti
Servizi traduzione e interpretariato	2%	Accessoria	79530000-8- Servizi di traduzione e interpretariato

Servizi noleggio e fornitura attrezzatura audio-video	2%	Accessoria	51310000-8 - Servizi audio/video e tecnici per eventi
Servizi di comunicazione	1%	Accessoria	79340000-9 - Servizi pubblicitari e di marketing

Il quadro economico complessivo è il seguente:

A	Importo Servizio complessivo prestazioni principali e accessorie	
A1	Importo presunto Accordo Quadro quadriennale	€ 1.600.000,00
A2	di cui costo della manodopera stimato	€ 960.000,00
A3	di cui oneri per la sicurezza stimati non soggetti a ribasso (plafond da erodere in relazione ai DUVRI eventualmente redatti ed allegati ai singoli contratti attuativi)	€ 32.000,00
B1	Proroga 6 mesi (comprensivo di prestazioni principali e accessorie)	€ 200.000,00
B2	di cui costo della manodopera stimato	€ 120.000,00
B3	di cui oneri per la sicurezza stimati non soggetti a ribasso (plafond da erodere in relazione ai DUVRI eventualmente redatti ed allegati ai singoli contratti attuativi)	€ 4.000,00
C	Somme a disposizione	
C1	Accantonamento CIG	€ 660,00
C2	Iva presunta (massima 22%) (A.1.) + (B1)	€ 396.000,00
C3	Spese di pubblicità legale	€ 6.000
C4	Incentivo 2% ex art. 113 d.lgs. 50/2016	€ 36.000,00
	Totale	€ 2.238.660,00

5. DURATA DELL'APPALTO e PROROGA, OPZIONI E RINNOVI

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale l'Amministrazione potrà stipulare i singoli Contratti Attuativi.

L'Accordo Quadro ha durata quadriennale (48 mesi) a decorrere dalla data di emissione della prima richiesta di servizio (RPF), ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito, a seguito della stipula di contratti attuativi, pari a € 1.800.000,00 (oltre IVA) inclusa l'opzione di proroga.

La Stazione Appaltante non garantisce un numero minimo di contratti attuativi né tanto meno l'Appaltatore ha diritto a pretenderli né potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo.

Le condizioni previste in questo documento e nella lex specialis di gara avranno valore e troveranno applicazione per tutti i contratti attuativi stipulati durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, anche qualora la materiale esecuzione delle prestazioni oggetto di detti contratti dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.

I singoli contratti attuativi hanno durata pari al periodo necessario al completamento di tutte le attività relative e connesse al singolo evento. La durata del contratto attuativo avrà decorrenza dalla data di stipula dello stesso, terminerà con il completamento di tutte le attività ivi incluse e sarà determinata dal CdR, in conformità alle disposizioni generali previste nel capitolato e in questo disciplinare di gara.

In caso di mancata proroga tecnica, il contratto cesserà di avere efficacia tra le parti, decorsi i relativi termini, senza necessità di disdetta.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e

condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Per le modalità di esercizio dell'opzione di proroga si rinvia a quanto previsto nel capitolato prestazionale.

6. IMPORTO DELL'APPALTO - COSTI DELLA MANODOPERA - D.U.V.R.I. E MODALITA' DI FINANZIAMENTO

L'importo complessivo stimato dell'Accordo Quadro, coincidente con la somma massima disponibile per la stipula dei singoli contratti attuativi, entro il periodo di validità dello stesso, è di totali € 1.800.000,00 oltre I.V.A., comprensivo di eventuali estensioni, integrazioni, proroghe.

Tale importo complessivo graverà sui budget dei singoli Centri di Responsabilità (CdR) contraenti, ciascuno in ragione dei singoli contratti attuativi stipulati.

Il quadro economico dell'accordo quadro è pari a € 2.196.000,00 e rappresenta l'importo massimo dell'accordo quadro omnicomprensivo, non superabile, neanche in caso di eventuali estensioni, integrazioni, proroghe. L'importo complessivo è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

I costi della manodopera sono stati stimati dalla stazione appaltante per un valore quadriennale pari a 960.000,00 € e per i sei mesi di proroga tecnica per un importo di 120.000,00 € ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.lgs. 50/2016.

Considerata l'eterogeneità dei servizi richiesti, l'incertezza dei luoghi di esecuzione, dell'occupazione degli stessi da aziende/persona terze e dei tempi necessari per l'esecuzione, ne deriva l'impossibilità di determinare con precisione gli oneri interferenziali ovvero l'impossibilità di redigere il DUVRI da allegare all'Accordo Quadro. Non è possibile determinare se ed in quale misura saranno necessarie azioni atte a ridurre o eliminare rischi interferenziali. Per tale motivo, si è stimato un importo complessivo presunto per gli stessi, che costituirà il plafond a disposizione per la copertura dei costi di cui ai DUVRI eventualmente puntualmente redatti, laddove necessario e coerentemente

alle necessità di esecuzione dei servizi richiesti, in sede di stipula dei singoli Contratti Attuativi e a questi allegati.

Sono a carico dell'operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti ad eseguire il servizio in ogni sua parte.

L'importo è comprensivo di ogni onere derivante dall'esecuzione del contratto alle condizioni del presente appalto, come specificato nel capitolato prestazionale.

6.1 Revisione dei prezzi

I prezzi offerti resteranno fissi ed invariabili per il primo anno di validità dell'Accordo Quadro. A decorrere dal secondo anno (ovvero dopo il dodicesimo mese dall'avvio dello stesso) è facoltà dell'appaltatore o della stazione appaltante chiedere la revisione dei prezzi offerti.

La richiesta di revisione, comprensiva delle motivazioni e della documentazione a corredo, pervenuta dall'appaltatore sarà valutata dalla Stazione Appaltante e dovrà essere calcolata sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e relativa ai dodici mesi precedenti il mese della richiesta. L'adeguamento, ove accettato dalla Stazione Appaltante, decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta via PEC formulata dall'appaltatore.

Gli adeguamenti non possono essere riconosciuti se non trascorsi almeno dodici mesi dal precedente.

Qualora l'istanza sia inoltrata dalla Stazione Appaltante e supportata dall'eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali, se l'appaltatore non dovesse accettare di adeguare prontamente i prezzi, si potrà procedere alla risoluzione unilaterale dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 1467 del Codice civile con preavviso di 15 giorni fatto salvo il principio di contraddittorio e senza obbligo di indennizzo.



7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura, in forma singola o associata, i soggetti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice, purché in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal presente disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

In conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 7, del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti), ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o in aggregazione di rete. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete

partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (*cfr.* Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (*cfr.* Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-*bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

8.1 Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario, costituendo o costituito, devono essere posseduti integralmente da ciascuna impresa componente il raggruppamento.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi 3 anni.

In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della L. 190/2012, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti ad infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha sede l'operatore economico.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83bis del decreto legislativo 159/2011.

Il possesso dei suindicati requisiti dovrà essere autocertificato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ovvero dichiarazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per i soggetti non residenti in Italia.

9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

9.1 Requisiti di idoneità

a) **Iscrizione** nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.) competente per territorio, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), l'attività per la quale l'operatore è iscritto, che deve essere coerente con quella oggetto dell'appalto, e la forma giuridica, ai sensi dell'art. 83 comma 1 lettera a) e comma 3, del Codice; Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, al fine di prova della predetta iscrizione.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

9.2 Requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnica - professionale

a) requisito di capacità economico finanziaria:

Il concorrente deve dimostrare di aver realizzato, nell'ultimo triennio, un fatturato complessivo **non inferiore al valore annuale stimato dell'appalto pari** a euro 400.000,00.

Per "*ultimo triennio*" si intende quello comprensivo degli ultimi 3 esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del bando, ovvero, sia già stato presentato il Modello Unico o la dichiarazione IVA.

Per il concorrente che abbia iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività.

La prova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e All. XVII, parte I, del Codice. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'Amministrazione, può provare la propria capacità economica e

finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, ai fini di prova del requisito, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Potrà essere ritenuta idonea una documentazione limitata agli elementi principali del negozio giuridico, dai quali possano desumersi con certezza i contraenti, l'oggetto e l'importo del contratto.

Il requisito relativo al fatturato complessivo di cui sopra deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

b) requisito di capacità tecnico-professionale:

Il concorrente deve dimostrare di aver eseguito nell'ultimo quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara (2018-2022), almeno 3 (tre) servizi analoghi (per servizi analoghi si intendono servizi di organizzazione eventi comprensivi di almeno una delle prestazioni principali e una delle prestazioni accessorie), riferiti all'oggetto dell'appalto, resi a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o aziende private, con l'indicazione:

- dell'esatto **oggetto** del servizio/forniture,
- del **nominativo e della tipologia (soggetto pubblico o privato) del committente**,
- della **data di inizio e conclusione del servizio/fornitura**.

In caso di RTI, il requisito dei servizi analoghi deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

La previsione dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura è giustificata dalla necessità di selezionare operatori economici in grado di garantire un adeguato livello del servizio e solidità finanziaria.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dell'aggiudicatario avviene attraverso la consultazione del

fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), istituito ai sensi dell'articolo 81 comma 4 del decreto legislativo 50/2016, presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) istituita presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ora A.N.A.C., con la delibera attuativa 464/2022, ai sensi dell'articolo 62 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, disciplinata dagli articoli 213 comma 8 e 13 del codice dei contratti pubblici.

Pertanto, gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura, italiani ed esteri, devono obbligatoriamente registrarsi al servizio secondo le modalità descritte nel manuale utente pubblicato sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE).

L'operatore economico, utilizzando le specifiche funzionalità previste dal sistema, seleziona i propri dati e documenti presenti nel FVOE di cui intende avvalersi per la dimostrazione dei requisiti speciali riferiti alla gara in oggetto.

In via transitoria, fino alla completa operatività del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo ed economico – finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli OE.

La registrazione ai servizi on line dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è necessaria per generare il PASSOE da trasmettere alla Stazione Appaltante e, se previsto, per il versamento del contributo.

Per la registrazione è necessario accedere all'indirizzo http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/_Registrazione
ProfilazioneU Contact Center: 800896936 - L'ANAC fornisce supporto in lingua straniera agli operatori esteri.

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ovvero dichiarazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per i soggetti non residenti in Italia.

10. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, CONSORZI ORDINARI AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Con riferimento al contenuto della Documentazione amministrativa di cui al paragrafo 17, i documenti prodotti devono essere firmati digitalmente:

- ✓ dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- ✓ dal legale rappresentante dell'impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituito prima della presentazione dell'offerta;
- ✓ dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016;
- ✓ dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009;
- ✓ dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009;
- ✓ dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di

mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

L'allegato DGUE, il modulo A e l'altra documentazione di cui al paragrafo 17 del presente disciplinare, dovranno essere presentati da ciascuna impresa facente parte del RTI. Al RTI è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 codice civile; nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, tali dichiarazioni dovranno essere prodotte oltre che dal Consorzio anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta, quali esecutrici del servizio; è assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica.

La cauzione provvisoria e il relativo impegno, come descritto nel paragrafo "Documentazione Amministrativa" dovranno essere presentate, nelle modalità indicate nella documentazione di gara:

- in caso di RTI costituito: dall'impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di RTI costituendo e di Consorzio ordinario costituendo: da una delle imprese raggruppande/constituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio;
- in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile: dal Consorzio medesimo.

Il fideiussore dovrà richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente garantendo ogni obbligo derivante dalla partecipazione alla gara delle stesse.

La/e certificazione/i per la riduzione della garanzia provvisoria dovranno essere presentate, in caso di R.T.I. costituito o costituendo, da ogni componente dello stesso e da ogni consorziato in caso di Consorzio di cui alla lettera b) e c) del richiamato art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 nelle modalità previste nella documentazione di gara.

Le dichiarazioni relative al Patto di integrità dovranno essere firmate digitalmente:

- dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di RTI/Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016;
- dal legale rappresentante di tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ovvero; solo in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste la funzione di organo comune.

In caso di aggiudicazione ad un RTI, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- cauzione definitiva presentata dall'impresa mandataria a seguito di costituzione del Raggruppamento e intestata a tutte le società componenti il raggruppamento medesimo;
- copia autentica dell'atto costitutivo del RTI, con mandato speciale irrevocabile di rappresentanza all'Impresa capogruppo;
- dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'Impresa mandataria che attesti in coerenza con l'offerta presentata, anche in termini percentuali e per tipologia di attività, le prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate.

Le disposizioni che precedono relative ai RTI o consorzi ordinari costituiti/non costituiti trovano applicazione anche nel caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del codice dotate/non dotate di organo comune di rappresentanza.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di

retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

10.1 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro della Camera di Commercio deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dai singoli consorziati, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

11. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

L'impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto deve compilare anche la Parte II, lett. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)" del DGUE. In particolare, deve barrare la casella "SI" e indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Ciascuna impresa ausiliaria deve altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, della parte III, della parte IV ove pertinente e della parte VI.

L'impresa concorrente deve, inoltre, allegare a sistema la seguente documentazione:

1. una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente;

2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
3. copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dell'impresa ausiliaria con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell'atto di conferimento dei poteri medesimi. La stazione appaltante trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avalimento.

Si specifica che l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs 50/2016, esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

L'assenza della dichiarazione di avalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al citato art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, comportano l'impossibilità di usufruire dell'avalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci rilasciate da parte dell'impresa ausiliaria si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice, qualora questi non provveda alla sostituzione della stessa.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, l'Università richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento (o del contratto di avalimento), a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

12. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

In conformità a quanto disposto dalla L. 108/21, il subappalto sarà consentito entro i seguenti limiti e come sotto specificato. L'affidatario deve eseguire direttamente le

seguenti prestazioni: segreteria tecnica e responsabile del servizio e, in generale, le prestazioni di coordinamento e back office.

La limitazione del subappalto si giustifica in ragione della necessità di garantire la celerità del procedimento, avere un'unica regia ed evitare una eccessiva frammentazione del servizio in capo a diversi esecutori e di affidare la gestione degli eventi ad un operatore relativamente al quale sia stata previamente verificata, in sede di gara, l'affidabilità e l'elevata professionalità nel settore. La natura del servizio richiede che tali capacità siano comprovate prima della stipula dell'Accordo Quadro, attraverso l'analisi del modello organizzativo specificamente seguito per gestire le richieste ed organizzare gli eventi.

Per quanto attiene alla prenotazione alberghiera e alla biglietteria per i trasporti si precisa che resta ferma la libertà dell'operatore economico di procedere avvalendosi di un terzo intermediario o con propria organizzazione purché l'unica interfaccia per la stazione appaltante resti l'operatore economico aggiudicatario.

Il subappalto sarà consentito all'appaltatore che abbia indicato nell'offerta le prestazioni o le parti di esse che si intenderà subappaltare, a favore di soggetti qualificati. A tal fine non sarà sufficiente un'indicazione generica ma dovranno essere indicate nel dettaglio le specifiche tipologie di prestazioni (ad esempio fornitura noleggio arredi, servizio transfert, catering e ristorazione, front office e traduzione e interpretariato etc.), a pena di inammissibilità del subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunicherà al RUP del CdR, a mezzo PEC, per ogni sub-contratto che non costituisca subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'aggiudicatario, nel caso in cui si dovesse avvalere di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o prestazione di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice dovrà depositare gli stessi, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di

appalto così da consentirne la verifica da parte del DEC dell'accordo quadro. **Saranno verificati puntualmente, dai singoli CdR i sub contratti con i fornitori, al fine di verificare la compatibilità con le limitazioni quantitative e qualitative previste dalla normativa in riferimento alla distinzione tra subcontratto e subappalto.**

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 105 del Codice.

Al fine di ottenere l'autorizzazione al subappalto, che riguarda il contratto attuativo e che, pertanto, sarà rilasciata mediante comunicazione del DEC del CdR ove nominato o, in mancanza, dal RUP del CdR, via PEC, è fatto obbligo all'impresa di consegnare il contratto di subappalto unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti e alla documentazione richiesta ai sensi dell'art. 105 del Codice, almeno 20 giorni prima dell'inizio effettivo delle prestazioni.

In caso di subappalto il CdR verificherà in occasione di ogni pagamento anche l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, nonché il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

È ammessa la sostituzione del subappaltatore, in coerenza con le previsioni delle Direttive Europee:

1. nel caso di perdita o accertata mancanza dei requisiti di partecipazione di carattere generale e speciale;
2. nel caso in cui la stazione appaltante lo ritenga possibile, sulla base della valutazione del caso specifico alla luce di parametri prestabiliti quali:
 - a) le particolari condizioni del mercato (scarsità di players);
 - b) la tipologia della prestazione richiesta.

13. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

1. **una garanzia provvisoria** come definita dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara (comprensivo della facoltà di

di proroga tecnica), secondo quanto disposto dall'art. 93, comma 1, del Codice, o pari ad altro inferiore importo determinato sulla base dell'art. 93, comma 7, del Codice.

2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita mediante una delle sottoindicate modalità, liberamente scelta dal concorrente:

- a. quietanza comprovante il versamento della garanzia. Si segnala che dal 30 giugno 2020 tutti i pagamenti effettuati da soggetti privati (cittadini e imprese) verso qualsiasi tipologia di Pubblica Amministrazione/Ente pubblico, inclusa l'Università degli Studi di Cagliari, devono essere effettuati obbligatoriamente mediante PagoPA. Pertanto, le garanzie provvisorie costituite a mezzo bonifico o in contanti non possono essere accettate. Gli operatori economici possono versare la garanzia provvisoria, in alternativa alla costituzione di polizza fideiussoria, attraverso il sistema PagoPA, previa emissione autonoma dell'avviso di pagamento, seguendo la procedura indicata nel portale dell'Ateneo di Cagliari nella sezione "*Altri pagamenti di soggetti, persone fisiche e imprese*" della pagina pubblicata del seguente link. <https://www.unica.it/unica/it/pagopa.page>

All'interno della suddetta sezione è presente un ulteriore link: <https://unica.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/> attraverso il quale l'operatore economico, collegandosi al portale PagoPA d'Ateneo, potrà emettere autonomamente l'avviso di pagamento (IUV) selezionando "*Pagamento spontaneo*".

Per il pagamento della cauzione provvisoria, selezionare dal menù a tendina "*motivi pagamento*": *Versamento cauzione provvisoria -Partecipazione a gara di appalto*.

Il pagamento potrà essere effettuato nello stesso portale, oppure utilizzando i molteplici canali di seguito indicati: -conto online, app mobile, sportello ATM,

sportello bancario, tabaccheria. I prestatori di servizi sono consultabili al seguente link:

<https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/>

- b. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/index.html>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19/01/2018 n° 31;
4. avere validità per almeno 180 gg. giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
7. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005;
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005.

L'operatore economico dovrà inserire a sistema, unitamente alla cauzione provvisoria e alla dichiarazione di impegno anche un'autodichiarazione sottoscritta digitalmente, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore della cauzione dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante, oppure, in alternativa, una autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritta con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire delle riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, se il consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione. Se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

14. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto per questa procedura.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, **il pagamento del contributo** previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, consultabili sul sito <https://www.anticorruzione.it/> e allegano la ricevuta di avvenuto pagamento ai documenti di gara.

Le istruzioni operative potranno essere consultate sul sito <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

16. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Tutti i documenti relativi alla procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma di e-procurement "U-buy" in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta, redatta esclusivamente in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore **13:00 (tredici e zero minuti) del giorno 5 giugno 2023** pena l'irricevibilità della stessa. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per quanto concerne la data e l'ora esatta di ricezione delle offerte faranno fede quelle registrate dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Sarà, pertanto, onere dell'operatore economico adottare le adeguate misure organizzative finalizzate al rispetto del sopra indicato termine di scadenza.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dalla documentazione amministrativa, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica, meglio descritte nei paragrafi che seguono. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.

L'impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla presentazione di documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito. A tal fine si rimanda al manuale di utilizzo della piattaforma telematica.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura di gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.



Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 32, comma 4, del Codice, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

17. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella sezione relativa alla documentazione amministrativa dovranno essere allegati i sottoelencati documenti:

- a) **documento di gara unico europeo** (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, che costituisce un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, firmata digitalmente dal legale rappresentante;
- b) **Domanda partecipazione Modulo A;**

- c) **Dichiarazioni integrative DGUE;**
- d) **Modulo dichiarazione assolvimento imposta di bollo domanda di partecipazione**-ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo per un importo pari a € 16,00. Il modello dovrà essere scansionato e allegato nella sezione documentazione amministrativa;
- e) **"Patto di integrità"**, sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. In caso di RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; in caso di RTI/consorzio costituendo, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa. Si precisa che il patto di integrità inserito a sistema dovrà essere lo stesso caricato dall'Amministrazione (recante firma digitale del Direttore Generale), al quale dovrà essere aggiunta la firma del Legale Rappresentante dell'operatore economico;
- f) **Modulo dichiarazione servizi analoghi;**
- g) **cauzione provvisoria e dichiarazione di impegno.** ai sensi dell'art. 93 del Codice di importo pari al 2% dell'importo complessivo posto a base d'asta;
- h) **eventuali certificazioni** per la riduzione della cauzione provvisoria;
- i) **(eventuale) procura:** l'impresa concorrente deve produrre la procura firmata digitalmente ovvero allegare a sistema la scansione firmata digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile. La stazione appaltante si riserva di richiedere all'impresa, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura;
- j) **(eventuale)** in caso di avvalimento il **modulo dichiarazione avvalimento** Modulo B e la documentazione richiesta dal paragrafo 11 del presente disciplinare;
- k) in caso di concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo ex art. 2359 codice civile, idonea **documentazione** atta a dimostrare che debba essere esclusa l'unicità del centro decisionale;

- l) PassOE, di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 per consentire che l'operatore economico può essere verificato tramite FVOE; in caso di avvalimento dovrà essere allegato anche il PassOE dell'impresa ausiliaria.
- m) **ricevuta** di pagamento del **contributo a favore dell'ANAC** se dovuta;
- n) **(eventuale)** dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

Inoltre, in caso di soggetti associati:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, in termini di prestazione e in termini percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, in termini di prestazione e in termini percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, in termini di prestazione e in termini percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, in termini di prestazione e in termini percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, in termini di prestazione e in termini percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a

norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, in termini di prestazione e in termini percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, in termini di prestazione e in termini percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, ai sensi dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, l'Amministrazione ne dà segnalazione alle Autorità competenti.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. **Si raccomanda pertanto la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non**

indicare o comunque fornire i dati dell’Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo l’inserimento dell’offerta o di non procedere all’inserimento nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

17.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (allegato 1)

Al fine della partecipazione alla procedura di gara, il concorrente compila il DGUE secondo quanto di seguito indicato e lo sottoscrive digitalmente.

Parte I – Informazioni sulla procedura e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

NB. Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente dai tutti i soggetti indicati dall’operatore economico nella PARTE II, lett. B del medesimo “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”, come persone abilitate ad agire come rappresentanti ivi compresi procuratori e institori; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Si precisa, peraltro, che in caso di mancanza di sottoscrizione da parte dei soggetti suindicati, il DGUE verrà considerato regolare ma saranno legittimati a rappresentare l’impresa esclusivamente coloro che avranno firmato il DGUE con firma digitale.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la

stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo "Requisiti generali" del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

N.B. In riferimento alle dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) del Codice, contenute nella parte III, lett. C del DGUE: "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, l'operatore economico dovrà barrare TUTTE LE LETTERE di cui alla predetta parte e, più precisamente:

a) fallimento;

b) liquidazione coatta;

c) concordato preventivo;

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione di riferimento.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

17.2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Modulo A)

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni utilizzando preferibilmente il modello di cui all'allegato modulo A, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- **(eventuale)** [in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della legge 190/2012] **dichiara** che l'impresa è iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti ad infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura competente, oppure, limitatamente al periodo transitorio di cui all'art. 29, comma 2, D.L. 90/2014, ha presentato domanda di iscrizione al predetto elenco **(Modulo A)**;
- **(eventuale)** dichiara di voler usufruire delle riduzioni della cauzione o fidejussione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice. A tal fine il concorrente dovrà produrre idonea documentazione sul possesso delle certificazioni mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o copia resa conforme all'originale, ai sensi del DPR n. 445/2000. **(Modulo A)**;

- **dichiara** di adempiere agli obblighi previsti dall'art 3 della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dal D.L. 187/2010, convertito con L. 217/2010 (**Modulo A**);
- **dichiara** di avere preso conoscenza, nel complesso, della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata (**Modulo A**);
- **dichiara** di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e nei documenti di gara inclusi i criteri ambientali minimi di cui ai decreti elencati nelle premesse che precedono (**Modulo A**);
- **di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione del servizio (Modulo A);**
 - di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove essere eseguito il servizio (**Modulo A**);
 -
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- inoltre, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato Cliente/fornitore disponibile al link https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page (**Modulo A**);
- di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità allegato agli atti di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- **(eventuale)** [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla

disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- **(eventuale)** [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed applicarla, annullata, al file assolvimento imposta di bollo da allegare in formato.pdf nell'apposita sezione della piattaforma insieme alla documentazione amministrativa di gara. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e di tutti i documenti a correndo, ed in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti

per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- Il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

19. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

20. OFFERTA TECNICA

Gli operatori economici concorrenti devono produrre e allegare a sistema, nella sezione offerta tecnica, una relazione strutturata in capitoli e paragrafi riferiti, rispettivamente, ai criteri e sub criteri, di valutazione di seguito indicati.

L'offerta tecnica deve essere formulata tenendo conto delle condizioni indicate nel Capitolato prestazionale, accettate integralmente dall'Operatore economico.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o da un procuratore munito dei necessari poteri dell'impresa concorrente. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate al paragrafo 10 che precede.

L'offerta tecnica deve contenere in allegato i seguenti documenti:

a) relazione tecnica dei servizi offerti, che dovrà essere strutturata in **capitoli** inequivocabilmente **corrispondenti ai criteri di aggiudicazione di cui all'allegato criteri di valutazione dell'offerta**;

b) eventuali certificazioni ISO;

c) (eventuale) dichiarazione di presenza di segreti tecnici e/o commerciali dell'offerta di gara ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti (**Modulo C**).

Si precisa che di seguito si fa riferimento ad un limite di estensione della relazione tecnica, basato sulle cartelle editoriali standard (**50 cartelle editoriali**). Si intende per cartella editoriale un foglio in formato A4 suddiviso in 30 righe per 60 battute. In totale sono 1800 caratteri (spazi inclusi). È preferibile usare un font (carattere) monospazio, come Courier New, di grandezza 12. L'interlinea (la distanza tra una riga e l'altra) è di 22 punti. I margini sono 2,4 cm per il destro e il sinistro, e 3 cm per il superiore e l'inferiore. L'allineamento è giustificato.

In base a quanto disposto dall'art. 53 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Si specifica che la mancata presentazione della suddetta dichiarazione sarà considerata come assenza di cause ostative all'accesso agli atti. Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali individuati dai concorrenti devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.

Pertanto, l'impresa concorrente deve allegare alla relativa dichiarazione idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare e fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'operatore economico concorrente deve quindi presentare, secondo il modello denominato "Modulo C", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione, una dichiarazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;

- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati e di imporre alle imprese concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

L’offerta tecnica e l’eventuale dichiarazione di presenza di segreti tecnici e/o commerciali dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante o da un procuratore munito dei necessari poteri dell’impresa concorrente.

L’offerta tecnica dovrà essere comunque redatta con modalità tali da consentire alla Commissione la valutazione della stessa sulla base dei criteri di valutazione di cui a questo disciplinare.

L’Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.

La Commissione giudicatrice potrà invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito della documentazione tecnica che non potranno in ogni caso comportare alcuna modifica sostanziale dell’offerta. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione del servizio offerto da parte della Commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica.

21. OFFERTA ECONOMICA

L’operatore economico dovrà compilare allo stesso modo sia il file offerta economica generato dal sistema che quello caricato dalla Stazione appaltante, tenendo presente che si richiede di indicare delle percentuali di ribasso o rialzo come meglio definite di seguito, che corrispondano esattamente al ribasso o rialzo percentuale offerto, secondo la

seguente formula [d u, c f %] dove “d” rappresenta le decine, “u” rappresenta le unità, “c” i decimi ed “f” i centesimi.

Il file pdf relativo all’indicazione dei ribassi o rialzi percentuali, generato automaticamente dal sistema, una volta compilati i vari campi previsti dalla Piattaforma, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e ricaricato in Piattaforma senza apportare alcuna modifica allo stesso.

L’offerta economica dovrà indicare necessariamente:

- ✓ -il ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi (di cui all’allegato 9) delle prestazioni;
- ✓ il ribasso unico percentuale sui diritti di segreteria da applicarsi sull’elenco di cui all’art. 34.4 del capitolato prestazionale;
- ✓ il ribasso unico percentuale sui diritti di agenzia richiesti sui servizi di prenotazione alberghiera, prenotazione mezzi di trasporto (aereo, marittimo e su rotaia) per singola tratta in ambito nazionale ed internazionale e per i servizi di transfert/taxi;
- ✓ - ribasso percentuale sui listini di cui ai prezziari di riferimento della CCIAA di Cagliari aggiornati all’ultima versione;
- ✓ - ribasso percentuale sui listini di cui ai prezziari di riferimento editi da DEI aggiornati all’ultima versione disponibile;
- ✓ - per le prestazioni fuori listino la percentuale di incremento offerta (sino ad un massimo del 5%) sull’importo fatturato per forniture infungibili a cui l’Appaltatore, dovesse eventualmente riferirsi per l’esecuzione del servizio il cui prezzo non è determinabile tramite i prezziari succitati (in tal caso in fase esecutiva dovrà obbligatoriamente essere allegata la fattura del fornitore);
- la quota, remunerata con l’offerta, che costituisce costo aziendale per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
- l’incidenza della manodopera.

L’offerta economica, come sopra anticipato, è altresì costituita dal modulo **“allegato offerta economica”** predisposto dalla Stazione appaltante da inserire in piattaforma, in cui indicare esattamente le stesse percentuali inserite nel modulo generato dal sistema, e precisamente:

- ✓ il ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi (di cui all'allegato 9) delle prestazioni;
- ✓ il ribasso unico percentuale sui diritti di segreteria da applicarsi sull'elenco di cui all'art. 34.4 del capitolato prestazionale;
- ✓ il ribasso unico percentuale sui diritti di agenzia richiesti sui servizi di prenotazione alberghiera, prenotazione mezzi di trasporto (aereo, marittimo e su rotaia) per singola tratta in ambito nazionale ed internazionale e per i servizi di transfert/taxi;
- ✓ - ribasso percentuale sui listini di cui ai prezziari di riferimento della CCIAA di Cagliari aggiornati all'ultima versione;
- ✓ - ribasso percentuale sui listini di cui ai prezziari di riferimento editi da DEI aggiornati all'ultima versione disponibile;
- ✓ - -percentuale di incremento offerta (sino ad un massimo del 5%) sull'importo fatturato per forniture infungibili (prestazioni fuori elenco prezzi e listini) a cui l'Appaltatore, dovesse eventualmente riferirsi per l'esecuzione del servizio il cui prezzo non è determinabile tramite i prezziari succitati (in tal caso in fase esecutiva dovrà obbligatoriamente essere allegata la fattura del fornitore);
- ✓ - nei campi "COSTI DELLA MANODOPERA" e "ONERI PER LA SICUREZZA": rispettivamente, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016, che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio;
- ✓ - nel campo "MODALITA' CALCOLO COSTO MANODOPERA": descrizione delle modalità con le quali è stato calcolato il Costo della manodopera. In relazione ai "costi medi orari del lavoro per il personale dipendente", il concorrente deve confermare che intende applicare al proprio personale il costo medio orario di cui alle tabelle di riferimento come determinate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che dovranno essere riportate nello stesso documento.

I costi della manodopera sono stati stimati dalla stazione appaltante per un valore pari al 60,00% del valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.lgs. 50/2016.

Si precisa inoltre che:

- il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero;
- il ribasso percentuale offerto deve avere un numero di decimali non superiore a 2;
- il valore complessivo offerto, verrà calcolato automaticamente dal Sistema con due cifre decimali.

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da un procuratore munito dei necessari poteri dell'impresa concorrente in forma singola; dai Legali Rappresentanti o dai procuratori muniti dei necessari poteri delle singole imprese nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi costituendi; dal Legale Rappresentante o dal procuratore munito dei necessari poteri dell'impresa capogruppo mandataria nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi costituiti; dal Legale Rappresentante o dal procuratore munito dei necessari poteri del Consorzio e dai Legali Rappresentanti o dai procuratori muniti dei necessari poteri delle consorziate indicate esecutrici in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice.

In caso di RTI costituendo l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del Codice. In ogni caso l'offerta del RTI/consorzio costituendo/costituito deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.

Si precisa che tutti i documenti possono essere sottoscritti anche da persona diversa dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell'apposita sezione relativa alla documentazione amministrativa.

L'offerta, assoggettata a imposta di bollo nella misura di € 16,00, dovrà essere accompagnata dal File "Assolvimento imposta di bollo", ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo per un importo pari a € 16,00, inserito in piattaforma dalla Stazione appaltante; lo stesso dovrà essere scansionato ed inserito nell'apposito spazio previsto in Piattaforma per l'offerta economica. In tale cartella non dovranno essere inseriti altri documenti.

In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e in lettere, prevale quanto indicato in lettere.

Si precisa che per quanto riguarda le prestazioni eventualmente non comprese nell'elenco prezzi allegato agli atti di gara e non quotate, i relativi prezzi saranno desunti nei listini di riferimento della CCIAA di Cagliari o in mancanza nei listini editi da DEI aggiornati all'ultima versione disponibile. Nell'ipotesi in cui dovesse essere richiesta una fornitura per la determinazione del cui prezzo non fosse possibile riferirsi ai prezziari suddetti il prezzo sarà determinato incrementando il costo della fornitura (risultante da regolare fattura, che dovrà essere trasmessa al centro di responsabilità) della percentuale offerta comunque non superiore al 5 %.

In caso di discordanza tra le percentuali inserite nel modulo generato dal sistema e quelle di cui al modulo predisposto dalla stazione appaltante si darà prevalenza a quest'ultimo.

22. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2, del Codice, con l'applicazione della seguente formula:

$$P = PT_d + PT_p + PE$$

dove:

- P = punteggio complessivo;
- PT_d = punteggio tecnico relativo agli elementi qualitativi di natura discrezionale con confronto;
- PT_p = punteggio tecnico relativo agli elementi di natura premiale;
- PE = punteggio economico (punteggio relativo agli elementi quantitativi-economici).

Il punteggio complessivo di massimo 100 punti sarà ripartito, tra i diversi elementi di valutazione, nel modo indicato nella **Tabella** sotto riportata:

Suddivisione punteggio tra i diversi elementi

<i>Elementi</i>	<i>Punteggio massimo</i>
OFFERTA TECNICA (ELEMENTI QUALITATIVI DISCREZIONALI – PUNTEGGIO TECNICO PT_d)	65
OFFERTA TECNICA (ELEMENTI QUALITATIVI PREMIALI – PUNTEGGIO PREMIALE PT_p)	5
OFFERTA ECONOMICA (ELEMENTI QUANTITATIVI – PUNTEGGIO ECONOMICO PE)	30

CRITERI QUALITATIVI

Punteggio tecnico elementi qualitativi di natura discrezionale (PT_d) - valutazione di natura qualitativa con confronto

Si procederà all'attribuzione del *punteggio tecnico* relativo agli elementi di valutazione qualitativi con confronto applicando la seguente formula:

$$PT_{d_i} = V_{i1} \cdot W_1 + V_{i2} \cdot W_2 + V_{i3} \cdot W_3 + \dots + V_{in} \cdot W_n = \sum_{j=1}^n V_{ij} \cdot W_j$$

dove:

- PT_{d_i} è il punteggio tecnico di natura discrezionale dell'offerta i-esima;
- i è l'offerta i-esima;
- n è il numero totale dei requisiti;
- W_j rappresenta la ponderazione dell'elemento di valutazione j stabilito negli atti di gara (peso o punteggio attribuito al j -esimo requisito);
- V_{ij} è il coefficiente, variabile tra 0 e 1, attribuito all'offerta i-esima per l'elemento di valutazione j .

Per quanto concerne gli elementi di **valutazione di natura qualitativa con confronto**, il coefficiente V_{ij} sarà determinato per ogni elemento dell'offerta mediante applicazione del **criterio del confronto a coppie**.

Il confronto avverrà sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta tecnica, in raffronto con tutte le altre, secondo i parametri che verranno di seguito indicati, prescindendo dalla motivazione della preferenza attribuita.

Ciascun commissario confronterà l'offerta di ogni concorrente con le altre indicando quale offerta preferisca ed il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1-nessuna preferenza; 2-preferenza minima; 3-preferenza piccola; 4-preferenza media; 5-preferenza grande; 6-preferenza massima), secondo la seguente tabella:

Grado di preferenza	Punteggio all'offerta preferita	Punteggio all'offerta non preferita
Nessuna preferenza	1	1
Preferenza minima	2	0

Preferenza piccola	3	0
Preferenza media	4	0
Preferenza grande	5	0
Preferenza massima	6	0

Nel caso in cui dovessero pervenire **meno di tre offerte** e per evitare i fenomeni distorsivi legati all'attribuzione del punteggio 0 alle offerte non preferite, la Commissione procederà alla determinazione del punteggio, sempre mediante il confronto a coppie, ma utilizzando la seguente tabella.

Grado di preferenza	Punteggio all'offerta preferita	Punteggio all'offerta non preferita
Nessuna preferenza	5	5
Preferenza minima	6	5
Preferenza piccola	6	4
Preferenza media	6	3
Preferenza grande	6	2
Preferenza massima	6	1

Nei casi in cui dovesse pervenire **una sola offerta**, la Commissione, valutata la congruità dell'offerta con quanto richiesto, assegnerà il punteggio previsto per il pareggio.

Qualora l'operatore economico non dovesse offrire per uno specifico criterio alcuna miglioria, la Commissione assegnerà per tale criterio il punteggio pari a **zero** a prescindere dal numero di offerte pervenute.

Al termine dei confronti si sommano i punteggi di ciascun concorrente ottenendo i punteggi attribuiti da ciascun commissario. I punteggi così ottenuti sono trasformati in coefficienti variabili tra zero e uno sulla base del metodo di seguito descritto:

si calcola la media dei punteggi ottenuti per ciascun concorrente, si attribuisce il coefficiente uno al concorrente che ha ottenuto il valore medio più elevato e si riparametrano gli altri coefficienti di conseguenza.

Ad ogni singolo elemento di valutazione sarà attribuito il relativo punteggio sulla base dei criteri riportati nell'**allegato "Criteri di Valutazione delle offerte"**, che fa parte integrante e sostanziale di questo disciplinare.

Punteggio tecnico elementi qualitativi di natura premiale (PT_p)

Il punteggio sarà attribuito secondo il principio ON/OFF assegnando il punteggio riportato per ciascun criterio premiale nell'allegato "Criteri di Valutazione delle offerte". Pertanto, sarà la presenza o assenza all'interno dell'offerta tecnica di quanto riportato nello specifico criterio premiale, che concorrerà ad assegnare, per ciascuna offerta, il rispettivo punteggio predefinito, come da allegato "Criteri di Valutazione delle offerte", non graduabile discrezionalmente.

CRITERI QUANTITATIVI

Punteggio economico elementi quantitativi (PE) - valutazione di natura quantitativa

Tale punteggio è utile a valutare il risparmio economico che il concorrente propone rispetto agli importi a base di gara soggetti a ribasso.

Per i **criteri da F.1 a F.5**, di cui all'allegato "Criteri di valutazione delle offerte", il *punteggio economico* sarà ottenuto applicando la seguente formula:

$$PE_{F.i} = \frac{D_i}{D_{max}} \cdot W_{F.i}$$

dove:

- $PE_{F.i}$ = punteggio economico dell'offerta i-esima per il singolo criterio (da F.1 a F.5);
- D_i = percentuale ribasso della i-esima offerta;
- D_{max} = percentuale ribasso più alto offerta in gara per il singolo criterio;
- $W_{F.i}$ = punteggio massimo attribuibile per il singolo criterio (da F.1 a F.5) di cui all'allegato "Criteri di valutazione delle offerte".

Per il **criterio F.6** di cui all'allegato "Criteri di valutazione delle offerte":

$$PE_{F.6} = \frac{5\% - D_i}{5\% - D_{min}} \cdot W_{F.6}$$

- $PE_{F.6i}$ = punteggio economico dell'offerta i-esima per il criterio F.6;
- D_i = percentuale di rialzo della i-esima offerta;
- D_{min} = percentuale di rialzo più bassa offerta in gara per il criterio F.6;
- $W_{F.6}$ = punteggio massimo attribuibile al criterio F.6 di cui all'allegato "Criteri di valutazione delle offerte".

N.B. qualora l'operatore economico, per uno o più criteri, non dovesse offrire elementi migliorativi rispetto al capitolato, la Commissione assegnerà per lo specifico criterio il punteggio pari a zero.

In caso di parità di punteggio complessivo, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà totalizzato il miglior punteggio negli elementi di valutazione di natura qualitativa e in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Non saranno ammesse offerte plurime condizionate, alternative rispetto all'importo a base di gara; quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altro appalto.

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Si darà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida, e sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. È in ogni caso data facoltà alla stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Saranno esclusi i concorrenti che presenteranno:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente documento;
- offerte incomplete e/o parziali;

- offerte plurime, tardive, condizionate, alternative o in aumento rispetto all'importo a base di gara, quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

La relazione costituente l'offerta tecnica, riferita ai criteri di valutazione qualitativa, con esclusione degli allegati richiesti, devono essere contenute in 50 cartelle editoriali.

23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA APERTURA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La prima seduta avrà luogo il giorno **7 giugno 2023** alle ore **10:00 (dieci)** esclusivamente in forma virtuale (che potrà essere aggiornata anche ad altra data comunque comunicata tramite Piattaforma). La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta.

Nella prima e nelle eventuali successive sedute il Seggio di gara, ai sensi dell'art. 133, comma 8, del Codice, aggiornato alla legge 108 del 2021, esaminerà dapprima la regolarità formale e la completezza delle **offerte tecniche**. Nelle successive sedute esaminerà la regolarità formale e la completezza delle **offerte economiche** e, infine, della **documentazione amministrativa** (inversione procedimentale).

Qualora pervenisse una sola offerta si procederà contestualmente alla verifica della documentazione amministrativa dell'unico offerente.

Pertanto, in apposita seduta, il Seggio di gara procederà all'apertura dei file contenuti nella **cartella A "Offerta Tecnica"** degli operatori economici che hanno presentato offerta in Piattaforma, così da valutarne la completezza e regolarità formale.


Nella stessa o in una seduta successiva si procederà all'**estrazione** dei nominativi dei componenti della **Commissione giudicatrice**, tra la rosa di nominativi indicati dal RUP in apposita nota, successiva al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, e con le modalità di estrazione indicate nella stessa nota.

Il seggio, quindi, rimetterà gli atti all'ufficio competente per la predisposizione e conseguente pubblicazione della disposizione di **nomina della Commissione** e rimetterà le offerte tecniche a quest'ultima per la valutazione nel merito.

In una o più sedute riservate la **Commissione** procederà all'**esame** ed alla **valutazione** delle offerte tecniche presentate, contenute nella **cartella A "Offerta Tecnica"**, ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare. Al termine delle operazioni in seduta riservata, la Commissione rimetterà gli atti alla Stazione appaltante con verbale sottoscritto dai componenti e dal segretario.

In apposita seduta, la cui data verrà comunicata tramite Piattaforma, il **Seggio** di gara procederà a dare **lettura** dei **punteggi** attribuiti alle **Offerte tecniche** dalla Commissione

giudicatrice ed al loro caricamento in Piattaforma, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e rimetterà gli atti alla commissione che procederà all'**apertura** dei file contenuti nella **cartella B "Offerta economica" con l'assistenza del seggio**.

Nella medesima **seduta telematica**  procederà, mediante il sistema o apposito file di calcolo, a fornire i punteggi corrispondenti ai ribassi offerti da ciascun concorrente e ne darà lettura nonché, provvederà al loro caricamento su Piattaforma e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni si procederà sempre in seduta telematica alla **lettura del punteggio complessivo**, così come risultante dalla graduatoria in Piattaforma e, qualora non debba iniziare il subprocedimento per la verifica dell'anomalia di cui all'art. 97 del Codice e non si debba sospendere la seduta, rimette gli atti al seggio di gara affinché proceda con l'apertura della documentazione amministrativa presentata.

In conformità a quanto disposto dall'art. 133, comma 8, del Codice il Seggio di gara verificherà le dichiarazioni rese e la documentazione trasmessa dall'operatore economico primo in graduatoria, relativamente al possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali di cui al presente Disciplinare.

La verifica della documentazione amministrativa verrà estesa nei confronti dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta con lo scostamento minore rispetto alla media di tutte le offerte.

In fase di verifica della documentazione amministrativa, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, la seduta verrà sospesa per attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le cui risultanze verranno comunicate nella successiva seduta.

Terminato l'esame della documentazione amministrativa gli operatori economici suindicati saranno ammessi alla prosecuzione della gara o esclusi dalla stessa.

L'efficacia dell'aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice la Stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

La pubblicità delle sedute verrà garantita, comunque, tramite lo svolgimento delle attività di competenza del Seggio sulla documentazione depositata nella Piattaforma in conformità a quanto disposto dall'art. 58 del Codice, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute.

24. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione delle offerte tecniche è affidata ad una **Commissione giudicatrice** nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice degli appalti, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. È composta da un numero di 3 componenti esperti nello specifico settore oggetto della gara, nominati secondo le regole di cui alla Determina del Direttore Generale n.157 del 26/04/2016 recante "Regole transitorie per la nomina delle commissioni di aggiudicazione delle gare d'appalto". Il Presidente della Commissione verrà individuato tra i commissari nominati.

Nell'ipotesi di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, la Commissione eventualmente supporta il responsabile unico del procedimento nella valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

25. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA (eventuale)

Al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile unico del procedimento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiano anormalmente basse.

Per il calcolo della soglia di anomalia verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali.

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta dovesse risultare anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Sarà

facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La Stazione appaltante richiederà al concorrente, per iscritto, la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegnerà un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile unico del procedimento dott. Roberto Alba, Dirigente della Direzione Comunicazione Servizi agli studenti e Servizi generali, eventualmente con il supporto della Commissione, esaminerà le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenesse non sufficienti ad escludere l'anomalia, potrà chiedere, anche eventualmente mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La Stazione appaltante escluderà, ai sensi degli artt. 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni dovessero risultare, nel complesso, inaffidabili.

26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione, chiudendo le operazioni e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Stazione Appaltante previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà al ritiro dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui non si possa procedere all'aggiudicazione neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la gara verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo la successiva risoluzione del contratto, laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e come indicato nei capitolati di gara.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), **sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Università entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.**

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a 6.000,00 € + IVA. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10.

L'aggiudicatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione **deve** essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo **deve** essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione



degli elementi informativi comporterà, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procederà alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

28. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice unico della Stazione appaltante nonché nel Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dalla medesima. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto avrà l'onere di rendere visione dei predetti documenti pubblicati nel sito della Stazione appaltante e disponibili al seguente link:

Codice_adottato_DR.pdf(unica.it)

https://trasparenza.unica.it/files/2021/03/Unica_PTPCT_2021-2023_pubbl.pdf?msclkid=8e91a4e3af7611eca3efb15be527d82331

29. ACCESSO AGLI ATTI



L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, via Sassari n. 17, 09124 Cagliari.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

31. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dai relativi atti di attuazione si precisa che i dati forniti alla Stazione Appaltante in relazione all'affidamento del servizio oggetto dell'appalto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di gara ed alla stipula del contratto nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia.

L'informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato Cliente/Fornitore è pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page

Funzionario Responsabile
PhD Roberta Zucca